

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica
Sezione sanitaria

L'Ufficio di sanità

richiamata la risoluzione dipartimentale del 22 agosto 2007 con cui sono designati i medici scolastici per il quadriennio 2007/2011 e attribuito all'Ufficio di sanità il compito di assegnare ad ogni medico gli istituti scolastici;

visti gli articoli 28 e 44 della Legge sanitaria ed il Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;

sentiti i medici scolastici anche per la designazione dei rispettivi supplenti;


sentito l'avviso del Medico cantonale,

r i s o l v e :

1. Ai medici scolastici sono assegnati gli istituti scolastici (scuole pubbliche e private dell'infanzia, elementari, medie, speciali, medio-superiore, professionali), indicati nell'elenco annesso che è parte integrante di questa risoluzione.
2. I medici supplenti del titolare di ogni circondario sono quelli indicati nell'elenco di cui al punto 1.
3. L'interlocutore - a livello operativo - del medico scolastico è il direttore o il docente responsabile della direzione di ogni istituto.
4. **Comunicazione:** ai medici interessati; alla Direzione delle scuole interessate; al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport; al Dipartimento della sanità e della socialità; alla Divisione della scuola; alla Divisione della formazione professionale; alla Divisione della salute pubblica; agli Uffici della Divisione scuola; agli Uffici della Divisione della formazione professionale; all'Ufficio del medico cantonale; agli Ispettori scolastici; all'Ordine dei medici del Cantone Ticino, CP 31, 6802 Rivera; alla Divisione delle contribuzioni; alla Sezione finanze; al Controllo cantonale delle finanze del Cantone Ticino.

UFFICIO DI SANITÀ

Il Capo Ufficio:


S. Radezuweit

Il Capo Servizio:


A. Minotti